

petite maison des sons et lumières
CENTRO INDIPENDENTE DI RICERCA DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELL'IMMAGINE

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

petite maison des sons et lumières

CENTRO INDIPENDENTE DI RICERCA DI STUDIO E DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELL'IMMAGINE

petite maison des sons et lumières Centro culturale in Porto Sant'Elpidio

DOCUMENTO UFFICIALE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE *petite maison des sons et lumières*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 È costituita l'Associazione Culturale denominata *petite maison des sons et lumières* con sede in via San Giovanni Bosco Villa Murri Porto Sant'Elpidio (FM). L'associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea e di qualunque altro Stato.

ARTICOLO 2 L'associazione non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può avvenire solo per deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 3 L'**associazione** persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo del pensiero artistico/culturale e vede come interesse primario le arti visive. La fotografia e il cinema rappresentano le discipline "cartesiane" di riferimento che delimitano il campo di esplorazione. Gli ambiti di applicazione di detti scopi, oltre le discipline già citate, sono quello letterario, musicale, teatrale e le culture figurative in genere (comunicazione, editoria, cinema, design, ecc.), nonché i mestieri e le professioni che abbiano attinenze con la cultura suddetta. Particolare attenzione viene data alla ricerca insistendo nelle collaborazioni con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attraverso interventi propedeutici e didattici, organizzazioni di corsi e lezioni, master formativi, conferenze, dibattiti;

L'associazione promuove la sua attività attraverso eventi culturali, convegni, seminari di sensibilizzazione e approfondimento, dibattiti, proiezioni di film e documentari, rassegne, mostre, corsi di formazione, pubblicazioni e quanto altro utile al raggiungimento dello scopo suddetto. Tutto ciò potrà essere reso dall'associazione sia direttamente (soci o altri soggetti ad essa riconducibili), sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità.

ARTICOLO 4

Le **risorse economiche** dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione nell'ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 5

Il numero degli associati è illimitato.

L'associazione è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'associazione. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci ordinari, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che condividono gli scopi dell'associazione e ritengono di poter garantire un positivo apporto al conseguimento dello scopo dell'associazione stessa. I soci ordinari e i soci sostenitori sono ammessi a norma del successivo articolo 6.

ARTICOLO 6

La **domanda di ammissione** per i nuovi soci deve essere diretta al Presidente dell'associazione e deve contenere: la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed i regolamenti nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali. Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo all'unanimità. In caso di accettazione della domanda, il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 giorni dalla data di accettazione che verrà comunicata, al diretto interessato, tramite lettera, fax o e-mail. Se il richiedente non è ammesso, il Consiglio Direttivo comunica l'esito senza l'obbligo di indicarne i motivi.

I soci sostenitori sono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Tutti i **soci**, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a recedere dall'appartenenza all'associazione, ad essere eletti, se maggiorenni, alle cariche sociali.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci sono tenuti altresì a pagare le quote sociali, determinate nella misura dal Consiglio Direttivo, per tutta la durata del vincolo associativo.

L'ammontare delle quote sociali relative ai diversi ordini di associazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'associazione ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- che mostrano comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote e ogni altro

versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea nel termine assegnatoli dal Presidente del Consiglio Direttivo (messa in mora);

- la cui esclusione si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro dell'associazione.

La decadenza per quanto riportato i precedenti punti non può essere applicata senza che l'interessato sia stato invitato a comparire, per essere sentito dinanzi al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio, decide all'unanimità.

L'invito a presentarsi e la decadenza sono comunicati al socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8

Sono considerati organi dell'associazione:

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Vice Presidente

ARTICOLO 9

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

L'assemblea dei soci:

- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta;
- delibera sulla decadenza dei soci qualora il Consiglio Direttivo non abbia raggiunto l'unanimità richiesta;
- delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, durante la vita dell'associazione qualora, ciò sia consentito dalle leggi dello Stato italiano e dal presente statuto;

- delibera lo scioglimento per qualunque ragione e la liquidazione dell'associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 10

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarla o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell'associazione con diritto di voto.

Ogni associato può farsi rappresentare solo da un altro associato, non è possibile delegare un soggetto esterno all'associazione.

In ogni caso nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, su delega del Presidente, provvede alla redazione e trascrizione del verbale di ciascuna assemblea sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede dell'associazione a disposizione di qualunque socio che ne faccia richiesta di consultazione e copia.

ARTICOLO 11

L'associazione è amministrata da un **Consiglio Direttivo** eletto dall'Assemblea dei soci, composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio e i componenti uscenti sono rieleggibili. I componenti possono essere scelti soltanto tra i soci.

All'atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito il Presidente, il segretario e il tesoriere.

Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, quest'ultimo potrà procedere alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo.

Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, Il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione eccetto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide in merito alla destinazione delle risorse economiche dell'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- predispone il rendiconto economico e finanziario depositandolo presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione a disposizione di tutti i soci;

- delibera di avvalersi di eventuali apporti di terzi nella gestione delle iniziative promosse dall'associazione nonché, laddove i mezzi in possesso dell'associazione non fossero sufficienti, di affidare parte della realizzazione di dette iniziative a soggetti terzi; di avvalersi di consulenze tecniche e di ricerca esterne;
- delibera all'unanimità sull'ammissione dei nuovi soci e sull'eventuale decadenza dalla qualifica di socio;
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- determina la quota sociale annua a carico degli associati.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente in solido con il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Il **Presidente del Consiglio Direttivo** ha la legale rappresentanza dell'Associazione, in solido con il Consiglio Direttivo, convoca quest'ultimo, ne esegue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea dei soci e la presiede nonché ne esegue le deliberazioni, sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in solido con il Consiglio.

Il Vice Presidente assume le funzioni della presidenza in caso di assenza di quest'ultima, o su sua delega, ed è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri.

ARTICOLO 13

In caso di **scioglimento dell'associazione**, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

I SOCI FONDATORI

Ennio Brilli

Lisa Calabrese

Katia Caporaletti

Angelo Cecchetti

Danilo Cognigni

Ruffino Gobbi

Nazzareno Marchetti

Luca Monti

Manuela Morresi

Sara Ricci

Monica Verdecchia

petite maison des sons et lumières Centro culturale in Porto Sant'Elpidio